



# COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

## PROVINCIA DI VARESE

Sede: Via E. de Amicis, 7 - 21011 Casorate Sempione - Tel. 0331/295052 - Fax 0331/295093 - P.I. 00341710127  
web: <http://www.comune.casoratesempione.va.it/> - e-mail [protocollo@comune.casoratesempione.va.it](mailto:protocollo@comune.casoratesempione.va.it) PEC [casoratesempione@legalmail.it](mailto:casoratesempione@legalmail.it)

### ORIGINALE

#### **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI GENERALI E FINANZIARI**

Determina n. 224 del 19/06/2019

**OGGETTO: VERTENZA TRA IL COMUNE DI CASORATE SEMPIONE ED IL SIG. PAOLO MACCHI - ATTO DI CITAZIONE PRESSO IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - SEZIONE DEL LAVORO - CONFERIMENTO DI INCARICO LEGALE ALL' AVV. LUDOVICA CASTALDI DEL FORO DI VARESE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZBB28E624F - IPA UFHH57**

#### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**PREMESSO** che l'Agente di Polizia Locale Sig. Macchi Paolo, con nota del 12/11/2015, prot. 14122, formulava apposita richiesta di rimborso delle fatture del legale Pietro Romano (attinenti al procedimento penale n. 4165/2013, conclusosi con la sentenza del 24/09/2015 del Tribunale di Busto Arsizio), oltre al pagamento della somma eccedente il valore dell' "assegno alimentare" percepito durante i mesi di sospensione dal servizio disposta con ordinanza di applicazione di misura interdittiva disposta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Busto Arsizio, successivamente annullata dal Tribunale del Riesame di Milano.

**CONSIDERATO** che l'Avv. Arianna Passarella, con studio in Peschiera Borromeo, con nota pervenuta il 20/11/2015, prot. 12446, per conto del proprio assistito sig. Macchi Paolo, formulava apposita istanza di invito a stipulare convenzione di negoziazione assistita ai sensi del decreto legge n. 132/2014.

**RICHIAMATA** la propria precedente deliberazione n. 4 del 19/01/2016 ad oggetto "Conferimento di incarico legale per la vertenza Comune di Casorate Sempione e l'agente di Polizia Locale Macchi Paolo".

**PRESO ATTO** del Ricorso ex art.414 e ss. CpC, promosso innanzi il Tribunale di Busto Arsizio - Sezione Lavoro dall'Avv. Arianna Passarella per conto del proprio assistito Sig. Paolo Macchi, pervenuto e registrato al protocollo dell'Ente in data 23/05/2019 al nr. 5763.

**CONSTATATO** che, con nota pervenuta il 06.06.2019, l'avv. Ludovica Castaldi, a tal fine contattata, in quanto già incaricata nella vertenza oggetto della sopra richiamata deliberazione n. 4 del 19.01.2016, si è detta disponibile ad assumere l'incarico di assistere l'Ente nella vertenza in argomento, quantificando il compenso nell'importo complessivo pari ad € 3972,00, oltre spese generali al 15%, oltre 22% di IVA, oltre 4% di CPA.

**RILEVATO** che la Giunta comunale, con propria deliberazione n. 70 del 10.06.2019, esecutiva ai sensi di legge, assumeva atto di indirizzo finalizzato al conferimento

dell'assistenza legale dell'Ente all'Avv. LUDOVICA CASTALDI per la tutela degli interessi dell'Ente nella vertenza in oggetto.

**RITENUTO** di dare esecuzione alla suddetta deliberazione, assumendo adeguato impegno di spesa per retribuire il legale incaricato di tutelare questo Ente nella succitata controversia.

**DATO ATTO** di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interessi per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi del Piano Anticorruzione di cui alla legge n. 190/2012;

**Verificato** che:

- la spesa trova sufficiente disponibilità nell'ambito degli stanziamenti a tal fine previsti alla Missione 01, programma 02, titolo 01, macroaggregato 03 cap. 388;
- all'incarico in oggetto è stato assegnato il CIG ZBB28E624F;

**DATO ATTO** dell'assenza all'interno dell'organico dell'Ente di figure professionali dotate della necessaria e specifica competenza e preparazione e della conseguente necessità di reperire all'esterno dell'Amministrazione il soggetto idoneo all'assolvimento del suddetto incarico;

**RICHIAMATA** la Sentenza del Consiglio di Stato n. 2730 del 11/05/2012, con la quale il conferimento del singolo incarico episodico, legato alla necessità contingente, non costituisce appalto di servizi legali ma integra un contratto d'opera intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica; a sostegno di ciò, il punto 2.2 della summenzionata sentenza sottolinea "la differenza ontologica che connota l'espletamento del singolo incarico di patrocinio legale, occasionato da puntuali esigenze di difesa dell'Ente locale, rispetto all'attività di assistenza e consulenza giuridica, caratterizzata dalla sussistenza di una specifica organizzazione, dalla complessità dell'oggetto e dalla predeterminazione della durata. Tali elementi di differenziazione consentono, infatti, di concludere che, diversamente dall'incarico di consulenza e di assistenza a contenuto complesso, inserito in un quadro articolato di attività professionali organizzati sulla base dei bisogni dell'Ente, il conferimento del singolo incarico episodico, legato alla necessità contingente, non costituisca appalto di servizi legali ma integri un contratto di d'opera intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure ad evidenza pubblica";

**DATO ATTO** che, nella specie si tratta di una singola prestazione di lavoro autonomo per un periodo limitato e dietro pagamento di un corrispettivo determinato per la quale, ai sensi della sentenza richiamata, non si rende necessaria l'indizione di gara;

**VISTI:**

- lo Statuto Comunale ed i Regolamenti di Contabilità e Disciplina dei Contratti;
- gli artt. 107, 109 e 184 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

**VISTE:**

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 28.02.2019 ad oggetto "Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019 - 2021";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28.02.2019 ad oggetto "Approvazione Bilancio di previsione 2019/2021 ed allegati", esecutiva;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 18.03.2019 ad oggetto "Piano delle risorse e degli obiettivi 2019 - Piano della Performance semplificato: L. 213/2012, art. 3".

**RICHIAMATO** il decreto del Sindaco n. 5 del 18.05.2019 di nomina Responsabile del Settore;

## **DETERMINA**

**DI INCARICARE**, in base alle motivazioni riportate in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, lo Studio Legale Castaldi - Avv. LUDOVICA CASTALDI, con sede in GALLARATE, via Ercole Ferrario n. 24, codice fiscale CSTLVC76M50E058G, P. IVA 03549620130, per l'assistenza e la tutela dell'Ente nel Ricorso ex art.414 e ss. CpC, promosso innanzi il Tribunale di Busto Arsizio – Sezione Lavoro dall'Avv. Arianna Passarella per conto del proprio assistito Sig. Paolo Macchi;

**DI ASSUMERE** atto di impegno spesa per il compenso stabilito, quantificato nell'importo di €. 3.972,00, oltre spese generali al 15%, oltre 22% di IVA, oltre 4% di CPA, e quindi per un l'importo complessivo pari a € 5.795,62, imputando la spesa alla Missione 01, programma 02, titolo 01, macroaggregato 03 cap. 388 del Bilancio di previsione per il triennio 2019/2021, esecutivo.

**DI TRASMETTERE** il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario, ai fini dell'apposizione del parere di regolarità contabile ai sensi dell'Art. 147 bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n. 267/2000 e dell'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 153, comma 5, per l'annotazione dell'impegno di spesa ai sensi dell'art. 183, comma 1.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**  
FERRARI ROBERTA

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE CON IL QUALE  
SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA.

**IL RAGIONIERE COMUNALE**  
Roberta Ferrari

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i.